

Il titolare effettivo nella normativa antiriciclaggio e i nuovi obblighi per le imprese e per i trust in ordine alla conservazione e comunicazione dei dati.

- I criteri legali per l'individuazione del titolare effettivo negli enti.
- L'esame delle catene di controllo.
- Le giurisdizioni e i paesi a rischio.

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano

COME E' CAMBIATO IL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL TE CON LA RIFORMA DAL 4/07/2017 CON IL D.LGS. 90/2017 ?

Il nuovo
sistema si
basa su

Obbligo degli enti di **individuare** e conservare il proprio titolare effettivo (...informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva dice il legislatore...)

Obbligo degli enti di **comunicare** le informazioni relative ai propri titolari effettivi, al Registro delle Imprese.

Obbligo dei clienti di **fornire** per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate relative al titolare effettivo.

Cambio di rotta sulla falsa dichiarazione del cliente: da contravvenzione a **delitto** quindi da arresto a **reclusione**.

COME E' CAMBIATO IL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL TE CON LA RIFORMA DAL 4/07/2017 CON IL D.LGS. 90/2017 ?

Quindi è
meglio che le
imprese
sappiano
molto bene
che

Dal 4 luglio 2017 gli amministratori hanno un obbligo molto ma molto delicato, perché a loro la legge dice in modo chiaro che devono acquisire e conservare per 5 anni informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Informazioni:


- Adeguate
- Accurate
- Aggiornate

sulla propria titolarità effettiva.

Tribunale di
Milano

Il cliente, non può limitarsi a fornire generiche informazioni, demandando al solo destinatario degli obblighi antiriciclaggio l'onere della loro valutazione e restando in attesa di ulteriori input e richieste. Il cliente ha l'onere di effettuare verifiche sulle informazioni da fornire, prima di trasmetterle al destinatario degli obblighi, proprio **perché di quelle informazioni deve assumersi (in proprio) la responsabilità.**

COME E' CAMBIATO IL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL TE CON LA RIFORMA DAL 4/07/2017 CON IL D.LGS. 90/2017 ?



DOMANDA:

Devo sempre fare firmare al cliente le proprie dichiarazioni?

Dipende

- Che rischio stai gestendo?
- Come hai classificato in termini di rischio il cliente?
- E' una persona fisica o un ente soggetto a pubblicità legale?
- Come è la catena di controllo?
- E' trasparente?
- Quali sono le procedure del tuo studio?
- Sei tu che ti stai assumendo delle responsabilità e gestisci il rischio

Art. 19, D.lgs.
231/2007
**Modalità di
adempimento**

.....consiste nell'**acquisizione** dei dati identificativi forniti dal cliente. Il cliente **fornisce** altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo....

Art. 22, D.lgs.
231/2007
**Obblighi del
cliente**

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

ENTITÀ RISCHIO
Molto basso
Basso
Medio
Alto

Individuazione del titolare effettivo – le regole generali

Art. 1, comma 2,
lettera pp) D.lgs.
231/2007

la persona fisica o le persone fisiche, **diverse dal cliente**, nell'interesse della quale o delle quali, **in ultima istanza**, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Art. 20, comma
1, D.lgs.
231/2007

Il titolare effettivo
di clienti **diversi dalle persone fisiche** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, **in ultima istanza**, è attribuibile la **proprietà** diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo **controllo**

NB

Dal 4/7/2017 il cliente diverso dalla persona fisica avrà sempre uno o più persone fisiche individuabili come titolari effettivi (compreso le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o una Pubblica Amministrazione)

Titolare effettivo

IN PRATICA SECONDO IL DETTATO NORMATIVO, AL FINE DI INDIVIDUARE CORRETTAMENTE IL CRITERIO PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO DEI CLIENTI PERSONE NON FISICHE, E' NECESSARIO ORIENTARSI SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA

Cliente	Criterio legale per individuare il titolare effettivo
Società di capitali	Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art. 20, comma 2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).
Persona giuridica privata	Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 20, comma 4)
Trust	Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 22, comma 5)
Per tutte le altre persone non fisiche	Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).

Titolare effettivo

SOCIETA' DI CAPIATLI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa

Criteria residuale

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
 - Fondazioni
 - Altre istituzioni
- Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Titolare effettivo

TRUST

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Titolare effettivo

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISCHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criteria residuale





Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:



- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.



Titolare effettivo – alcune casistiche





Titolare effettivo – alcune casistiche



Titolare effettivo – alcune casistiche



Titolare effettivo – alcune casistiche



La catena di controllo del cliente

Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di aree o operatività a rischio:

Elementi comuni di attenzione

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust
- Fondazioni, titoli al portatore
- Persone politicamente esposte
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Incongruenza tra l'operazione e capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza

La catena di controllo del cliente

In base **al diverso livello di rischio** da gestire può essere necessario conservare alcune evidenze:

Art. 18,
comma 1,
lettera b)
D.lgs.
231/2007

Adozione di **misure proporzionate al rischio** ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Art. 19 D.lgs.
231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti



Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente **non è agilmente individuabile**, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

La catena di controllo del cliente

Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 del 14/07/2016 (agg. al 13/12/2017) ai fini del D.Lgs. 231/2007

Afghanistan

Bosnia-Erzegovina

Guyana

Iraq

Repubblica democratica popolare del Laos

Siria

Uganda

Vanuatu

Yemen

Iran

Repubblica popolare democratica di Corea

Etiopia

Sri Lanka

Trinidad e Tobago

Tunisia



Art. 17
Dlgs. 231/2007

- Rischio alto

Art. 24
Dlgs. 231/2007

- Adeguata verifica rafforzata

Art. 42
Dlgs. 231/2007

- Obbligo di astensione e segnalazione operazione sospetta

NB

Non solo del cliente ma anche la controparte

La catena di controllo del cliente

Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

ECOFIN
05/12/2017
Council Of
European Union,
05/12/2017,
15429/17, Fisc
345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

- Tunisia
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- American Samoa
- Bahrain
- Barbados
- Grenada
- Guam
- Macao
- Isole Marshall
- Mongolia
- Namibia
- Palau
- Panama

Grey list

«giurisdizioni con regimi fiscali dannosi»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldive
- Mauritius
- Morocco
- Morocco
- Saint Vincent and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«giurisdizioni con regimi offshore»

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu



La catena di controllo del cliente

PAESI AD ALTO RISCHIO TITOLARE EFFETTIVO E OBBLIGO DI ASTENSIONE art. 42 comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**

